

Bruxelles, 15 novembre 2017 (OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:** 2016/0105 (COD)

14091/1/17 **REV 1 ADD 1** 

**CODEC 1761 FRONT 459 VISA 418 COMIX 744** 

## **NOTA PUNTO "I/A"**

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite ( <b>prima lettura</b> )
	- Adozione dell'atto legislativo
	= Dichiarazioni

## Dichiarazione della Commissione

Il regolamento che istituisce il sistema ingressi/uscite è coerente con il sistema di transito per Kaliningrad di cui al regolamento (CE) n. 693/2003<sup>1</sup>, nella sua forma attuale.

Qualora il sistema di transito per Kaliningrad venga modificato in futuro, la Commissione garantirà la coerenza legislativa fra questi atti giuridici.

14091/1/17 REV 1 ADD 1 1 DRI IT

Regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8).

## Dichiarazione dell'Austria

L'Austria apprezza molto gli intensi sforzi profusi dalla presidenza estone per raggiungere un ampio consenso tra gli Stati membri su questa importante questione.

Ciononostante, l'accesso al sistema da parte delle autorità di contrasto è ancora insufficiente per l'identificazione di autori di reati di paesi terzi o di altre persone. Per quanto concerne tale problema, speriamo che si troverà una soluzione nell'ambito dell'interoperabilità.

Inoltre, l'accesso delle autorità competenti in materia di asilo al sistema di ingressi/uscite sarebbe stato vantaggioso, alla luce dell'efficace cooperazione tra tali autorità degli Stati membri. L'uso efficace di sistemi come l'EES, che è stato oggetto di lungo negoziati, impegnando numerose risorse finanziarie e umane, è indispensabile. L'accesso all'EES da parte delle autorità competenti in materia di asilo a fini di identificazione di cittadini di paesi terzi nonché a fini di facilitazione del processo e di rimpatri avrebbe costituito l'ulteriore vantaggio fondamentale dell'EES.

## Dichiarazione della Croazia

La Repubblica di Croazia sostiene l'obiettivo del presente regolamento, dal momento che dovrebbe contribuire al rafforzamento e alla preservazione di una favorevole situazione di sicurezza nell'intero territorio dell'Unione europea, presupposto che richiede, tra l'altro, un controllo migliore e più operativo delle frontiere esterne.

L'obiettivo dovrebbe essere considerato quale il massimo interesse dei cittadini dell'Unione europea e la Repubblica di Croazia ritiene inaccettabile che il regolamento in questione non sia applicato alle frontiere esterne dell'Unione europea sin dall'inizio della sua applicazione operativa, il che ne indebolisce l'effetto senza necessità né motivo. Occorre sottolineare che l'entrata in vigore dell'attuale proposta di regolamento sospenderebbe temporaneamente la disposizione in vigore di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen e le disposizioni vigenti del trattato di adesione della Repubblica di Croazia, parti integrante dell'*acquis comunitario*. La Repubblica di Croazia desidera fare presente che nel titolo stesso della proposta di regolamento la Commissione europea ha previsto l'attuazione del regolamento esattamente alle frontiere esterne dell'Unione, pertanto garantendo la parità di trattamento tra tutti gli Stati membri.

14091/1/17 REV 1 ADD 1 gan/ARB/bp/S 2
DRI **TT** 

L'assenza di uniformità nell'applicazione del regolamento ai membri a pieno titolo dello spazio Schengen, e ai paesi che stanno per diventare membri a pieno titolo, tra cui la Repubblica di Croazia, renderebbe secondario l'obiettivo del regolamento e, oltre a minacciare la sicurezza interna dell'Unione europea e l'efficacia della lotta contro il terrorismo e le forme gravi di criminalità, invierebbe un messaggio negativo all'opinione pubblica europea.

Dal punto di vista operativo, l'assenza di uniformità nell'applicazione del regolamento si tradurrebbe nell'impossibilità di registrare la durata del soggiorno di cittadini di paesi terzi nei soggiorni di breve durata nell'UE a causa del mancato accesso al VIS tramite l'EES, e quindi nell'impossibilità di verificare la validità di un visto Schengen. Dal momento che la Repubblica di Croazia equipara tale visto ai propri visti, l'impossibilità di accedere al VIS tramite l'EES potrebbe consentire l'ingresso sul suo territorio ai titolari di un visto non valido che si recano in un paese Schengen, il che solleva la questione dello Stato membro responsabile delle spese di rimpatrio delle persone in questione.

Inoltre, la mancata applicazione del regolamento alla Repubblica di Croazia si tradurrebbe nell'impossibilità di accedere ad altri dati operativi su persone che attraversano frequentemente la frontiera esterna dell'Unione europea e la frontiera Schengen, inclusi potenziali terroristi e altre persone sospette in termini di sicurezza.

Una tale applicazione non uniforme potrebbe dirottare i movimenti delle persone che pongono una minaccia per la sicurezza interna dell'Unione europea verso le frontiere dove il sistema in questione non è applicato. Per quanto concerne la Repubblica di Croazia, ciò implicherebbe un dirottamento verso i circa 1 350 km di frontiera esterna dell'Unione europea anche di persone provenienti da paesi terzi caratterizzati da crescenti tendenze di intolleranza, radicalismo ed estremismo violento, incitate tra l'altro dal fenomeno dei combattenti terroristi stranieri di ritorno nel loro paese d'origine da zone di conflitto, accrescendo per di più il rischio di terrorismo per la Repubblica di Croazia.

Inoltre, l'applicazione non uniforme del regolamento avrebbe anche gravi implicazioni sul flusso di traffico transfrontaliero, dal momento che, oltre alle verifiche sistematiche che sono state introdotte, sarebbe necessario più tempo per il trattamento manuale, e non automatico, dei documenti di viaggio, minacciando l'adeguatezza della profilazione di sicurezza dei passeggeri da parte delle guardie di frontiera.

14091/1/17 REV 1 ADD 1 gan/ARB/bp/S 3
DRI **TT** 

Tenendo conto di quanto precede, e trattandosi di uno Stato membro con una frontiera esterna dalla lunghezza considerevole, la Repubblica di Croazia è estremamente interessata a trovare un modo per applicare il regolamento alle frontiere esterne dell'Unione europea sin dall'inizio della sua adozione, ottimizzando in tale modo l'obiettivo principale dello stesso.

gan/ARB/bp/S 14091/1/17 REV 1 ADD 1 IT DRI